

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2022, n. 2

“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo). Recepimento decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 11 della l.r. 17/2019

1. All’articolo 11 della legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:

 - a) sovrintende alle attività aziendali, ne cura l’organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
 - b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l’organizzazione e l’intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.”.

Art. 2

Modifiche all’articolo 12 della l.r. 17/2019

1. L’articolo 12 della l.r. 17/2019 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Abilitazione e requisiti)

 1. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici stabiliti dal decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).”.

Art. 3

Modifiche all’articolo 13 della l.r. 17/2019

1. L’articolo 13 della l.r. 17/2019 è abrogato.

Art. 4

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 17/2019

1. L'articolo 14 della l.r. 17/2019 è abrogato.

Art. 5

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 17/2019

1. L'articolo 15 della l.r. 17/2019 è abrogato.

Art. 6

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 17/2019

1. L'articolo 16 della l.r. 17/2019 è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 04 MAR. 2022

MICHELE EMILIANO